

Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2013, n. 28-5712

Procedura di valutazione ex art 12 della L.R. 40/98 con contestuale Valutazione d'Incidenza per il progetto definitivo "Progetto operativo di bonifica del sito di Pieve Vergonte (VB)" presentato da SYNDIAL.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Premesso che:

la legge 426/1998 all'art. 1, definendo le modalità di adozione da parte del Ministero dell'Ambiente del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, identifica fra i primi interventi di interesse nazionale quello di Pieve Vergonte. L'articolo 252 del decreto legislativo 152/2006 prevede che i progetti di bonifica riguardanti siti di interesse nazionale siano approvati dal Ministero dell'Ambiente sentito il ministero delle Attività Produttive, ora Sviluppo Economico;

in particolare al comma 6 prevede che "L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori";

in merito alle procedure di valutazione di impatto ambientale il comma 7 dispone altresì che "Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione";

con nota n. prot. 16494/DB10.00 del 26 settembre 2011 la Direzione Regionale Ambiente ha richiesto che tali previsioni venissero applicate al procedimento relativo al sito di interesse nazionale di Pieve Vergonte in considerazione della pleora di autorizzazioni e valutazioni altrimenti necessarie per l'avvio dell'intervento ormai in fase istruttoria da oltre dieci anni;

con nota n. prot. DVA-2011-25359 del 7 ottobre 2011 la Direzione generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero ha nella sostanza delegato la Regione Piemonte al coordinamento delle suddette autorizzazioni, tenuto conto che l'articolo 12 comma 3 della l.r. 40/1998, dispone che il provvedimento che contiene il giudizio di compatibilità ambientale sia comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche nonché dell'eventuale rilascio coordinato degli ulteriori provvedimenti necessari per la realizzazione dell'opera;

nel verbale della Conferenza di Servizi svoltasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'approvazione del progetto operativo di bonifica in data 27 ottobre 2011 al punto 1 è stato definito che per quanto attiene all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni di cui all'annesso 16 del progetto, nonché al previo svolgimento delle fasi relative alla valutazione di impatto ambientale, il proponente debba attivarsi presso gli enti competenti entro il termine di trenta giorni;

in particolare, per quanto riguarda gli interventi per i quali è prevista preliminarmente la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, nel contesto di unitarietà del progetto di bonifica si è scelto anche per questi la fase di valutazione in considerazione sia dell'unitarietà della procedura, sia della necessità di considerare gli effetti sinergici e cumulativi degli impatti riconducibili alla realizzazione dei singoli interventi tra loro connessi o, in ogni caso, col complesso delle opere del progetto di bonifica. Va considerato inoltre che, dall'attuazione di tali interventi sono imprescindibili impatti significativi sull'ambiente come d'altra parte si è già potuto verificare sia nel corso dell'istruttoria ministeriale rispetto al complessivo intervento di bonifica di interesse nazionale, sia in base alle evidenze del precedente endoprocedimento di valutazione di impatto ambientale condotto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel 2000 (parere Commissione ministeriale VIA n. 388 del 16 novembre 2000) che aveva condotto alla richiesta di realizzazione di alcuni degli interventi ora proposti;

in considerazione di quanto sopra, della necessità ed urgenza di dare avvio ai lavori di bonifica dell'area e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 40 del 1998 e dei principi generali relativi alla semplificazione del procedimento amministrativo, con D.G.R n. 42-3065 del 5 dicembre 2011 è stato previsto che tutte le autorizzazioni e le valutazioni di cui all'annesso 16 del progetto, nonché ogni altro atto necessario per la realizzazione dell'intero progetto di bonifica – ad eccezione dell'autorizzazione di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 152/2006 di competenza del MATTM - debbano essere coordinati all'interno di unico procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale ed è stata individuata quale struttura regionale competente la Direzione Ambiente;

in data 18 luglio 2012 l'ing. Luigi Volpe, in qualità di procuratore della Società Syndial, con sede legale nel Comune di San Donato Milanese (MI), P.zza Boldrini n. 1, ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r. 40/1998, relativamente al "progetto operativo di bonifica del sito di Pieve Vergonte (VB)", allegando, ai sensi della normativa, copia degli elaborati del progetto definitivo, dello Studio di impatto ambientale e della Sintesi in linguaggio non tecnico;

contestualmente ha richiesto l'attivazione della valutazione d'incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 in quanto parte del progetto interessa il Sito di importanza Comunitaria (SIC) IT1140006 "Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola" e la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1140017 "Fiume Toce", individuati ai sensi delle direttive comunitarie per la conservazione della biodiversità 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" per la costituzione della Rete Natura 2000;

in egual data, il proponente ha provveduto al deposito di copia degli elaborati sopracitati presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 in Torino, nonché alla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli stessi per la consultazione del pubblico sul quotidiano La Stampa, determinando così l'avvio del procedimento;

gli interventi previsti in progetto non ricadono neppure parzialmente in area naturale protetta ma sono in parte gravati da vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 per il quale è necessaria l'autorizzazione paesaggistica ex d.lgs 42/2004 e DPCM 12/12/2005;

ai fini della realizzazione il progetto deve acquisire altresì le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione ex art. 208 d.lgs 152/2006 relative alle aree ed impianti di Deposito Preliminare/Messa in Riserva (D15/R13) nelle aree interne ed esterne del sito industriale e nell'area di cantiere dell'intervento di spostamento del T Marmazza, come individuati dal progetto e dalle integrazioni trasmesse da Syndial S.p.A.; AIA ecc. ;
- autorizzazione ambientale integrata relativa all'impianto TAF esistente ed ampliamento (D9);
- autorizzazione ex art. 208 d.lgs 152/2006 all'impianto di trattamento chimico fisico di vagliatura e lavaggio dei terreni contaminati (R12) con impianto fisso;
- autorizzazione ex art. 208 d.lgs 152/2006 relativa al recupero ambientale delle terre non contaminate (R10) relativamente sia agli interventi di bonifica del sito industriale che all'intervento di spostamento del T. Marmazza;
- autorizzazione ambientale integrata relativa all'impianto di confinamento totale di rifiuti pericolosi (discarica per rifiuti pericolosi – D1) nelle aree VF ed AE del sito industriale;
- autorizzazione idraulica ex r.d. 523/1904 relativa allo spostamento alveo torrente Marmazza;
- autorizzazione alle emersioni in atmosfera ex art. 269 d.lgs 152/2006 relativa agli interventi di air sparging e soil vapour extraction;
- conformità paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 per il complesso degli interventi;
- permesso di costruire per il complesso degli interventi.

Il progetto operativo di bonifica del sito di Pieve Vergonte si compone di un articolato numero di interventi ed attività relative a:

- deviazione dell'alveo del torrente Marmazza a monte del sito industriale e gestione dei materiali di risulta in un'area di Messa in riserva (R13) e di deposito preliminare R13/D15;

- realizzazione di un'opera drenante da realizzarsi in corrispondenza della deviazione del t. Marmazza, a monte del sito;
- bonifica mediante asportazione dei terreni contaminati delle aree interne ed esterne del sito industriale e gestione dei materiali di risulta in un'area di Messa in riserva (R13) e di deposito preliminare R13/D15;
- realizzazione dell'impianto di confinamento totale D1 per rifiuti speciali, con volumetria di m³ 680.000, destinato a contenere i terreni contaminati provenienti dalla bonifica, previo eventuale trattamento di vagliatura e lavaggio in impianto R12;
- riutilizzo terre R10 delle terre provenienti dalla bonifica risultate conformi;
- sistemazione finale delle aree bonificate mediante impermeabilizzazione superficiale;
- integrazione dello sbarramento idraulico esistente a valle del sito con un sistema di sbarramento idraulico all'acquifero da realizzarsi in area ANAS;
- ampliamento dell'esistente impianto di trattamento acque (D9) con ulteriori 2 linee per una portata massima di 1250 mc/h e gestione delle acque di falda emunte in regime di acque reflue e delle acque derivanti dagli interventi di bonifica in regime di rifiuti;
- realizzazione degli interventi di "*air sparging e soil vapour extraction*" (AS/SVE).

La durata complessiva dell'intervento è prevista in dodici anni escludendo gli interventi di bonifica dei terreni dell'area industriale occupati da Tessengerlo Italia S.r.l. e la coltivazione della quinta cella dell'impianto di confinamento che dovrà accogliere i rifiuti derivanti da quest'ultima fase di bonifica.

Il valore complessivo degli interventi e degli impianti necessari alla sua realizzazione è stimato dal proponente in € 159.000.000, oneri fiscali esclusi.

Il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12.04.1999, come previsto dall'art. 7, comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla d.g.r. citata; vista la d.g.r. n. 42-3065 del 5/12/2011; verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha confermato la Direzione Ambiente, quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni: Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste; Attività Produttive; Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia; Agricoltura; Sanità.

La Direzione Ambiente a sua volta ha provveduto a nominare il Responsabile del procedimento e ad individuare il referente di istruttoria dandone informazione, insieme alla notizia di avvenuto deposito del progetto ed avvio del procedimento tramite comunicato pubblicato sul BUR n.31 del 2.08.2012.

Successivamente, in data 14.08.2012 il proponente ha presentato spontaneamente ulteriore documentazione depositandola all'ufficio deposito-progetti regionale e dandone informazione al pubblico sul quotidiano La Repubblica del 14.08.2012.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di V.I.A. non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico, ma solo alcune osservazioni da parte della Tessengerlo Italia S.r.l., industria che opera nell'area del sito di bonifica

Il Responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998 ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all'articolo 9 della medesima l.r. 40/1998.

In data 11.09.2012 si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi in cui è stato definito il cronoprogramma dell'istruttoria ed è stato confermato di ricomprendere nel provvedimento finale, in caso di positivo giudizio di compatibilità ambientale, tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto, fatto salvo quanto attiene alla demanializzazione e sdemanializzazione rispettivamente per il nuovo e vecchio alveo del t. Marmazza che debbono essere necessariamente rimandate a fine lavori, nonché l'autorizzazione di cui all'articolo 252 del d.lgs. 152/2006.

Il proponente, invitato a partecipare alla riunione di conferenza di servizi, ha fornito una sintetica descrizione delle caratteristiche del progetto proposto ed ha fornito risposte alle richieste di chiarimento emerse nel corso della riunione.

Al termine della stessa seduta sono state calendarizzate due riunioni: una tecnico-amministrativa richiesta dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola ed una monotematica per l'approfondimento delle problematiche idrogeologiche ed è stata concordato per il 2 ottobre 2012 lo svolgimento di un sopralluogo sul sito.

Sempre in data 11.09.2012 si è tenuta anche una riunione di Organo Tecnico, un'ulteriore riunione si è svolta in data 8.11.2012.

Dall'esame della documentazione presentata, da quanto emerso dagli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico, con il supporto tecnico – scientifico dell'Arpa Piemonte, nonché a seguito del sopralluogo sul sito e delle riunioni tecniche, per poter pervenire al completamento dell'istruttoria sono state ritenute necessarie alcune integrazioni progettuali che sono state richieste al proponente con nota n. 20340/DB10.02 del 30.11.2012, con la quale sono stati interrotti i termini del procedimento (ai sensi del comma 6 art. 12 della l.r. 40/98).

In data 27.12.2012 la presentazione da parte del proponente delle integrazioni richieste, inviate in copia a tutti i soggetti interessati, ha permesso il riavvio della procedura, da concludersi entro novanta giorni dal deposito delle integrazioni, come prescritto dalla normativa per la conclusione del procedimento.

In data 24.01.2013 si è tenuta la 2^a riunione della Conferenza di Servizi durante la quale sono stati attentamente esaminati gli elaborati integrativi, sono stati formulati o letti i pareri dei soggetti interessati e, al termine, concordemente si è ritenuto che vi fossero elementi sufficienti per sostenere la compatibilità ambientale della realizzazione del progetto condizionandola all'attuazione di una serie di prescrizioni e raccomandazioni finalizzate all'aumento della compatibilità degli interventi, contenute in uno specifico allegato (allegato 1) a cui si rimanda. Contestualmente sono stati raccolti da parte dei soggetti competenti gli assensi necessari al rilascio delle autorizzazioni, nulla-osta, ecc., necessari all'attuazione degli interventi in progetto, le cui specifiche sono contenute nell'allegato 2.

In merito alle indagini eseguite nelle aree esterne allo stabilimento e finalizzate alla definizione del progetto di spostamento del T. Marmazza sono state evidenziate non conformità per quanto attiene ad alcuni inquinanti, si ritiene pertanto che tali risultati debbano essere sottoposti da parte di Syndial S.p.A. al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la loro valutazione nel prosieguo dell'intervento di bonifica di competenza statale relativo alle aree esterne allo stabilimento, al fiume Toce ed al lago Maggiore.

In merito al recupero ambientale delle terre non contaminate (R10) relativamente all'area Anas, occorre evidenziare che tale intervento è già stato approvato in linea tecnica dalla Conferenza di Servizi ministeriale, che ha ritenuto compatibile dal punto di vista ambientale l'allocazione di tali materiali. Inoltre va sottolineato che, nel proprio parere del 30 agosto 2012 l'AIPo per tale intervento non ha rilevato problematiche idrauliche per l'area che è al di fuori dell'alveo del Toce, raccomandando solamente un'efficace costipazione del materiale al fine di evitare eventuali futuri fenomeni erosivi.

La lunga ed approfondita istruttoria condotta sul progetto non ha evidenziato infatti un'incompatibilità sostanziale del progetto con gli specifici interessi pubblici presidiati nell'area dalla pianificazione territoriale.

Pertanto, le previsioni delle NTA del PAI che non consentono la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti ed operazioni di smaltimento e recupero in fascia B risultano automaticamente variate in senso conforme alla destinazione dell'opera autorizzata in forza delle disposizioni di cui all'articolo 208 del d.lgs 152/2006 nonché, in sede di successiva approvazione ministeriale, in forza dell'articolo 242 del medesimo decreto, che dispongono che l'approvazione del progetto costituisca variante alla strumentazione urbanistica (cfr. sullo specifico punto Tar Piemonte 877/2012).

Si è preso atto che il rappresentante di Snam Rete Gas ha stimato in due anni il tempo necessario per la risoluzione delle interferenze relative ai propri impianti, risulta quindi necessario richiedere a Syndial S.p.A. di organizzare in sede esecutiva le proprie lavorazioni in modo da dare comunque avvio alle operazioni di bonifica e di richiedere altresì a Snam Rete Gas di considerare con la massima priorità gli interventi richiesti attesa la loro caratteristica di indifferibilità ed urgenza.

Tutto ciò premesso e considerato:

visto il parere della Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico – Verbania n. prot. 10562/DB14.13 dell'8.02.2013, relativo all'autorizzazione idraulica dello spostamento dell'alveo del torrente Marmazza;

visto il parere del Settore Aree Naturali Protette della Direzione regionale Ambiente n. prot. 2539/DB10.16 del 13.02.2013, relativo alla valutazione d'incidenza del complesso degli interventi previsti dal Progetto Operativo di Bonifica;

visto il parere della Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, Settore Attività di gestione e valorizzazione del paesaggio n. prot. 4107/DB08.14 dell'11.02.2013, relativo alla compatibilità paesaggistica del complesso degli interventi previsti dal Progetto Operativo di Bonifica;

visti i pareri della Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo di antichità egizie n. prot. 1252 del 06.02.2013 e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbania n. prot. 1540 del 6.02.2013 relativi alla compatibilità archeologica e paesaggistica del complesso degli interventi previsti dal Progetto Operativo di Bonifica;

visto il parere della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. prot. 4753 del 07.02.2013,

vista la nota del Responsabile del Procedimento regionale n. prot. 3338/DB10.02 del 28.02.2013 con la quale vengono richieste alla Provincia del Verbano Cusio Ossola maggiori specificazioni in ordine al quadro autorizzativo da ricomprendere nel provvedimento conclusivo del procedimento;

vista la nota della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. prot. 9939 del 19.03.2013 con la quale vengono fornite specificazioni in ordine ai limiti di rilascio delle autorizzazioni previste dal progetto ed in particolare: aree ed impianti di Deposito Preliminare/Messa in Riserva (D15/R13) nelle aree interne ed esterne del sito industriale e nell'area di cantiere dell'intervento di spostamento del T Marmazza, come individuati dal progetto e dalle integrazioni trasmesse da Syndial S.p.A.; dell'impianto TAF esistente ed ampliamento (D9); dell'impianto di trattamento chimico fisico di vagliatura e lavaggio dei terreni contaminati (R12) con impianto fisso; del recupero ambientale delle terre non contaminate (R10) relativamente sia agli interventi di bonifica del sito industriale che all'intervento di spostamento del T. Marmazza; dell'impianto di confinamento totale di rifiuti pericolosi (discarica per rifiuti pericolosi – D1) nelle aree VF ed AE del sito industriale;

visto il permesso di costruire n. 1/2013 rilasciato dallo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Pieve Vergonte;

visto il d.lgs 152/2006;

vista la l.r. 40/1998;

visto il R.D 523/1904;

visto il DPR 357/1997 e s.m.i.;

visto il d.lgs 42/2004 e DPCM 12.12.2005;

vista la D.G.R. n. 42-3065 del 5/12/2011;

per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte del Relatore,
la Giunta con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale con contestuale positiva valutazione di incidenza per il (SIC) IT1140006 "Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola" e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1140017 "Fiume Toce", comprensivi delle autorizzazioni necessarie

per la realizzazione del “Progetto operativo di bonifica del sito di Pieve Vergonte (VB)” presentato dalla Società SYNDIAL, per le motivazioni dettagliatamente evidenziate in premessa;

- di stabilire che il giudizio positivo di compatibilità ambientale e positiva valutazione di incidenza sono condizionati al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- di dare atto che ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998 vengono ricomprese nel presente provvedimento le autorizzazioni necessarie per il Progetto Operativo di bonifica del sito di Pieve Vergonte, comprensive delle specificazioni di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante della presente deliberazione, rese dalle autorità competenti alla loro emanazione e finalizzate alla realizzazione degli interventi sottoelencati:

- autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione ex art. 208 d.lgs 152/2006 relative alle aree ed impianti di Deposito Preliminare/Messa in Riserva (D15/R13) nelle aree interne ed esterne del sito industriale e nell'area di cantiere dell'intervento di spostamento del T Marmazza, come individuati dal progetto e dalle integrazioni trasmesse da Syndial S.p.A.; AIA ecc.;

- autorizzazione ambientale integrata relativa all'impianto TAF esistente ed ampliamento (D9);

- autorizzazione ex art. 208 d.lgs 152/2006 all'impianto di trattamento chimico fisico di vagliatura e lavaggio dei terreni contaminati (R12) con impianto fisso;

- autorizzazione ex art. 208 d.lgs 152/2006 relativa al recupero ambientale delle terre non contaminate (R10) relativamente sia agli interventi di bonifica del sito industriale che all'intervento di spostamento del T. Marmazza;

- autorizzazione ambientale integrata relativa all'impianto di confinamento totale di rifiuti pericolosi (discarica per rifiuti pericolosi – D1) nelle aree VF ed AE del sito industriale;

- autorizzazione idraulica ex r.d. 523/1904 relativa allo spostamento alveo torrente Marmazza;

- autorizzazione alle emersioni in atmosfera ex art. 269 d.lgs 152/2006 relativa agli interventi di air sparging e soil vapour extraction;

- conformità paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 per il complesso degli interventi;

- permesso di costruire per il complesso degli interventi.

- di dare atto che non sono stati evidenziati nell'ambito del procedimento elementi ostativi alla realizzazione dell'opera da parte dei soggetti interferiti, pertanto i rapporti intercorrenti tra questi e Syndial S.p.A., la ripartizione dei relativi oneri economici fra i medesimi, attenendo a rapporti di diritto privato, esulano dalle competenze del presente provvedimento, lasciando impregiudicata ogni questione inerente la regolazione dei rapporti tra privati e la ripartizione privatistica degli oneri;

- di richiedere a Syndial S.p.A. di trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i risultati delle indagini eseguite sulle aree esterne allo stabilimento per la loro valutazione nel prosieguo dell'intervento di bonifica di competenza statale relativo alle aree esterne allo stabilimento, al fiume Toce ed al lago Maggiore;

- di richiedere a Syndial S.p.A. di organizzare in sede esecutiva le proprie lavorazioni in modo da minimizzare la dilazione dei tempi di avvio delle operazioni di bonifica dovuta al superamento delle interferenze con gli impianti di Snam Rete Gas;

- di dare atto che i pareri dei soggetti interferiti ANAS, ENEL, Snam Rete Gas, Acque Nord e Tessengerlo Italia S.r.l., sono stati trasmessi con nota n. prot. 3499/DB10.02 del 4 marzo 2013 a Syndial S.p.A. affinché ne tenga conto nello sviluppo della progettazione esecutiva;

- di richiedere altresì a Snam Rete Gas di considerare con la massima priorità gli interventi richiesti per il superamento delle interferenze con i propri impianti attesa la caratteristica di indifferibilità ed urgenza che riveste la bonifica del sito di Pieve Vergante;

- di stabilire che il giudizio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 26 c. 6 del d.lgs 152/2006, ha efficacia per la durata dei lavori prevista in anni 12, la validità delle autorizzazioni ricomprese nel presente provvedimento è invece quella prevista nelle relative disposizioni di settore;

- di dare atto della compatibilità urbanistica degli interventi richiamando in ogni caso che l'approvazione del progetto operativo di bonifica da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare costituirà variante ai sensi dell'articolo 242 c. 7 del d.lgs 152/2006;
- di prevedere che le garanzie finanziarie relative agli impianti autorizzati siano ricomprese nelle garanzie previste dall'articolo 242 c. 7 del d.lgs 152/2006; qualora l'importo stabilito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sia inferiore al valore complessivo delle garanzie dovute per i singoli impianti la Provincia del Verbano Cusio Ossola provvederà a richiedere al proponente la costituzione di ulteriori garanzie per il valore necessario a colmare la differenza di importo;
- di richiamare che le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per le operazioni connesse agli interventi di bonifica sono assistite dalle previsioni di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 42/2000;
- di stabilire che il proponente comunichi a Regione Piemonte, Arpa Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola e Comune di Pieve Vergonte, la data di inizio lavori con almeno 15 giorni d'anticipo;
- di stabilire che, a procedura di demanializzazione completata, il Settore regionale "Decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania" prenderà in carico il nuovo tracciato del Torrente Marmazza esclusivamente per quanto attiene l'alveo naturale dello stesso e le opere idrauliche connesse (difese spondali, briglie, soglie e pavimentazione di fondo alveo).

Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la definitiva approvazione del Progetto operativo di Bonifica ai sensi dell'articolo 252 del d.lgs 152/2006, al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito dell'Autorità Competente.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)

Allegato

Allegato 1 PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

SPOSTAMENTO DELL'ALVEO DEL T. MARMAZZA, LA REALIZZAZIONE DEL DRENO DELLE ACQUE SOTTERRANEE E LE OPERE IN CORRISPONDENZA DEL FIUME TOCE

Prescrizioni

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza di Servizi e nessuna variazione potrà essere introdotta senza preventiva autorizzazione;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del Torrente Marmazza e del Fiume Toce;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore regionale "Decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania", a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore regionale "Decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania";
- il Settore regionale "Decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania" si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
- in relazione alle competenze di cui alla L.R. n. 12 del 18/05/2004 e relativo D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R, si evidenzia che, per effetto della deviazione e del ritombamento dell'alveo attuale del Torrente Marmazza, il nuovo corso d'acqua rappresenterà a tutti gli effetti l'alveo naturale dello stesso corso d'acqua. Pertanto, al termine dei lavori, dovrà essere avviata la procedura per il passaggio al Demanio Idrico dello Stato dello stesso. In relazione a tale aspetto, si definiscono le seguenti condizioni:
 1. Syndial S.p.A. dovrà prendersi carico dei lavori di manutenzione delle opere durante tutta l'esecuzione dei lavori e fino alla data della acquisizione del nuovo alveo al Demanio Idrico dello Stato (procedura di demanializzazione completata) e comunque per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data del collaudo definitivo delle opere;
 2. per quanto riguarda il telo impermeabilizzante in HPDE al di sotto del rivestimento di fondo alveo, la posa della tubazione drenante al di sotto del nuovo alveo e lo scarico della stessa nel Fiume Toce, dopo l'acquisizione del tracciato al Demanio Idrico dello Stato, dovrà essere presentata specifica domanda di concessione al Settore regionale "Decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania" da parte di Syndial S.p.A. o di altro Soggetto a cui sia allora riconducibile la proprietà di tali opere e al quale spetti la manutenzione delle stesse (tale Soggetto dovrà essere espressamente indicato prima dell'avvio della procedura di demanializzazione), specificando la durata della medesima concessione, che in ogni caso dovrà essere rinnovata sino alla rimozione delle opere stesse;

3. per quanto attiene le seguenti infrastrutture interferenti con l'alveo del Torrente Marmazza (rif. Elab. 9.3 – Planimetria interferenze):

- strada provinciale "via Carlo Marx"
- n. 4 strade comunali o interpoderali
- tubazioni acquedotto e fognatura in corrispondenza della S.P. "via Carlo Marx" e della S.C. a monte della ferrovia
- linea ferroviaria Gravellona – Domodossola
- linea elettrica a B.T. interrata in corrispondenza della "via Carlo Marx"
- metanodotto DN 200
- n. 2 tubazioni di rete acque industriali
- n. 2 linee elettriche aeree ad A.T.
- Strada Statale n. 33 del Sempione
- canale di derivazione idroelettrica Tessengerlo
- linea elettrica aerea a M.T.
- metanodotto DN 100

fino alla data della acquisizione del nuovo alveo al Demanio Idrico dello Stato (procedura di demanializzazione completata), la gestione e responsabilità delle opere e manufatti di attraversamento realizzati nell'ambito del progetto resta a carico di Syndial S.p.A., qualora non regolata da specifiche convenzioni di carattere privatistico tra Syndial S.p.A. ed i proprietari/gestori di ogni infrastruttura. Successivamente, tutte le interferenze suddette saranno assoggettate alle disposizioni di cui al D.P.G.R. 06/12/2004 e pertanto dovrà essere individuato e comunicato al Settore regionale "Decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania" il proprietario/concessionario al quale competerà il mantenimento e la manutenzione delle opere e manufatti di attraversamento e che dovrà presentare specifica domanda di concessione per servitù, anche in proiezione sull'area demaniale, corredata dei necessari elaborati tecnici di livello definitivo.

- in fase di progettazione esecutiva dovrà essere definito uno specifico piano di monitoraggio che valuti costantemente la conformità, allo scarico in Toce, delle acque drenate dal nuovo alveo del Marmazza e dal dreno di monte; nel caso in cui le acque non potessero essere convogliate in Toce a causa di eventuale inquinamento dovrà essere predisposta l'immediata interruzione dello scarico con l'invio delle acque drenate ad idoneo impianto di trattamento;
- considerato che nell'area ANAS è prevista l'asportazione del terreno contaminato da collocare presso l'impianto di confinamento, previo trattamento di vagliatura e lavaggio, e il successivo reinterro dell'area, tali operazioni dovranno essere realizzate in modo da prevedere opportune azioni per evitare, in caso di piena, l'asportazione di rifiuti, predisponendo un piano di emergenza per gli eventi di piena:
- gli scavi in area ANAS dovranno essere condotti in modo da non interferire con la stabilità dell'argine e/o delle opere infrastrutturali poste in prossimità.
- nel rispetto dei requisiti di sicurezza idraulica del nuovo alveo del T. Marmazza dovrà essere salvaguardata la naturalità dei siti minimizzando sin da subito possibili fenomeni di degrado vegetazionale futuri.
- le attività di scavo previste nell'area ad elevato rischio archeologico dovranno essere assistite continuamente da operatori archeologi di comprovata esperienza, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie e senza oneri per lo stesso. Al termine dell'intervento dovrà essere trasmesso alla stessa idonea documentazione attestante le attività di controllo archeologico svolte.
- In caso di rinvenimenti di interesse archeologico, non prevedibili allo stato attuale delle conoscenze, potranno essere richiesti anche in corso d'opera ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto.
- Con congruo anticipo dovrà essere comunicato alla Soprintendenza il calendario dei lavori e il nominativo della ditta incaricata delle verifiche.

Raccomandazioni

Poiché la deviazione del torrente Marmazza prevede tra le opere accessorie, la sistemazione della confluenza Toce-Marmazza mediante la realizzazione di una scogliera in massi in sponda sinistra del fiume Toce, si invita a valutare la possibilità di allineare la progettazione della scogliera in massi prevista dal progetto in esame con l'intervento di manutenzione straordinaria previsto dallo "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Toce nel tratto da Masera alla foce" redatto dall'Autorità di Bacino del fiume Po che a supporto della Variante delle fasce fluviali del fiume Toce individua, in prossimità della scogliera in massi prevista nel progetto un intervento di manutenzione straordinaria consistente nell'adeguamento del sistema difensivo di Vogogna, tra l'immissione del rio Desio e l'immissione del rio Val delle Chiese;

Per il recupero ambientale delle terre non contaminate (R10) relativamente all'area Anas, l'AIPO raccomanda un'efficace costipazione del materiale al fine di evitare eventuali futuri fenomeni erosivi.

IMPIANTO DI CONFINAMENTO TOTALE, IMPIANTI DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO:

Prescrizioni

- prima dell'inizio dei lavori dovranno essere condotte le prove preliminari per il trattamento dei terreni. Sulla base degli esiti delle prove preliminari per il trattamento dei terreni, dovrà essere definito un piano scavi preliminare, a integrazione e completamento della documentazione tecnica prodotta, che preveda, per ciascun lotto in scavo, le percentuali di recupero attese, le tipologie di materiali recuperati, di quelli inviati a smaltimento e delle acque di lavaggio;
- prima dell'avvio dei lavori dovranno essere condotti i test di verifica relativi alla volatilizzazione del mercurio, finalizzati alla validazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio proposte nell'analisi di rischio;
- in fase di progettazione esecutiva dovrà essere ridefinito il piano di intervento prevedendo l'inizio scavi a partire dalle aree "EX VASCHE FANGHI MERCURIALI" e "ANAS", asportando da subito la maggior parte della contaminazione presente nelle suddette aree;
- si richiede che la nuova barriera pozzi in area "ANAS" sia realizzata e messa in funzione in modo definitivo non appena disponibile la porzione di area necessaria;
- prima dell'avvio dei lavori dovranno essere individuati gli idonei impianti terzi presso i quali saranno conferiti i rifiuti non allocati presso l'impianto di confinamento;
- si richiede di prevedere particolari accorgimenti nella fase di conduzione degli scavi delle terre contaminate e durante il loro carico e trasporto verso l'impianto di deposito preliminare; si richiede che il ricorso alla bagnatura per nebulizzazione di tutti i fronti di scavo attivo sia operato in continuo, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, durante lo scavo e che gli stessi fronti vengano sempre opportunamente coperti con teli durante i periodi di scavo non attivo;
- il trasporto delle terre contaminate verso i depositi preliminari dovrà avvenire, previa bagnatura, sempre utilizzando idonee coperture.
- l'impianto di discarica dovrà essere opportunamente ricoperto da terra vegetale, piantumato con specie alberate e cespugliacee idonee al luogo poste a macchia in modo naturaliforme.
- il recupero a verde della discarica dovrà essere eseguito contestualmente alla chiusura delle singole celle, la piantumazione dovrà considerare la sostituzione delle fallanze;

Raccomandazioni

- si raccomanda il recupero in loco, tramite operazioni di demolizione selettiva ed eventuale macinazione, dei rifiuti inerti speciali non pericolosi, al fine di minimizzare, per quanto possibile, l'utilizzo di materiali naturali provenienti da cave esterne;
- si raccomanda di finalizzare l'ottimizzazione del trattamento di bonifica dei terreni per conseguire la massima riduzione volumetrica dell'impianto di stoccaggio ed il contenimento della sua altezza.

INTERVENTI SULLE ACQUE SOTTERRANEE

Prescrizioni

- Prima dell'avvio dei lavori dovranno essere conclusi gli studi di approfondimento sull'idrologia del sistema per la progettazione esecutiva delle opere di emungimento, in particolare in area "ANAS";
- prima dell'avvio dei lavori dovrà essere predisposto il progetto di un sistema di monitoraggio in remoto, accessibile dagli Enti di controllo e in tempo reale, della piezometria osservata e delle portate emunte dai diversi pozzi; dovranno inoltre essere rese note le attuali regole operative circa l'individuazione dei piezometri di controllo e relativi livelli.

VALUTAZIONE D'INCIDENZA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Prescrizioni

- il progetto esecutivo dovrà contenere un cronoprogramma dei lavori, concordato con il Settore Aree Protette della Regione Piemonte, che preveda l'attuazione delle misure di mitigazione già previste nello studio d'incidenza presentato in coerenza con i disposti della d.g.r. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 che contempli periodi di fermo biologico atti a salvaguardare la riproduzione di tutte le specie ittiche incluse nell'Allegato II della Direttiva "Habitat" e segnalate per la ZPS e preveda le necessarie tutele di cui alla d.g.r. 75-2074 del 17 maggio 2011;
- in particolare, il progetto di ripristino delle aree destinate al deposito di materiale (le c.d. aree "M1", "M2" e "M3") ed alla logistica del cantiere, per la creazione di nuove cenosi ascrivibili all'ambiente "6510" sulle aree "ANAS" e sulla parte sommitale dell'impianto di confinamento, dovrà essere predisposto un dettagliato progetto degli interventi da effettuare (corredato da un piano di manutenzione di durata almeno quinquennale), dovrà garantire il mantenimento della funzionalità ecologica del settore della ZPS interessato dai lavori e prevedere la ricostituzione di tutte le aree boschive eliminate in fase di cantiere e di deposito, nonché il recupero delle aree prative con l'impiego di miscugli erbacei autoctoni che mutuino il più possibile le cenosi attualmente presenti o l'utilizzo di fiorume locale, indicando anche cartograficamente le aree utilizzate per l'approvvigionamento. Per le aree occupate dall'ambiente "6510" dovrà essere svolta una specifica indagine ante-operam per garantire il completo ripristino dell'attuale livello di biodiversità floristica e la presenza delle specie caratterizzanti dell'habitat. Con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori, gli elaborati dovranno essere trasmessi al Settore Aree Naturali Protette della Regione Piemonte ed alla struttura "Ambiente e Natura" (AT03) di Arpa Piemonte per eventuali osservazioni;
- prima dell'avvio dei lavori, con il Settore Aree Naturali Protette della Regione Piemonte e con Arpa Piemonte, dovranno essere concordate modalità, durata e contenuti del monitoraggio delle specie alloctone invasive e dovranno essere oggetto di indagine tutte le entità incluse negli elenchi di cui alla D.G.R. n. 46-5100 del 18/12/2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di

informazione e sensibilizzazione” Il piano di monitoraggio dovrà contenere un dettagliato piano d’azione per la pronta eradicazione delle specie eventualmente rilevate.

- il proponente dovrà individuare, eventualmente anche su aree esterne alla ZPS, ulteriori misure di mitigazione da attuarsi ante-operam e finalizzate ad incrementare l’idoneità ad ospitare specie di interesse conservazionistico tutelate dalle Direttive “Habitat” o “Uccelli” legate ad ambienti aperti;
- al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco ed avviando quanto prima il recupero ed il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;
- le opere previste sul nuovo tracciato del Torrente Marmazza dovranno essere realizzate per quanto possibile con metodi di ingegneria naturalistica e comunque in modo tale da evitare artificiosità e ricreare un ambiente quanto più naturale possibile; elementi in emergenza oppure previsti in c.a. dovranno essere opportunamente rivestiti con pietrame di estrazione locale posato secondo la tessitura tradizionale locale; lungo le sponde dovrà essere prevista idonea ricostituzione della tipica vegetazione ripariale.

Raccomandazioni

- Si richiede di valutare, in fase di progettazione esecutiva, la possibilità di ottimizzare l’ubicazione ed il dimensionamento delle aree di stoccaggio M2 ed M3 da attuare al fine di limitare il più possibile l’occupazione, ancorché temporanea, di superficie all’interno della ZPS IT 1140017 “Fiume Toce”;

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Prescrizioni

- Prima dell’avvio dei lavori dovrà essere concordato con Arpa Piemonte uno specifico approfondimento del piano di monitoraggio ambientale (PMA) da estendere all’area dei possibili impatti generati dall’opera. Tale piano dovrà considerare almeno i seguenti aspetti: qualità dell’aria; ricadute al suolo; clima acustico; qualità dei corpi idrici sotterranei; qualità, chimica ed ecologica, dei corpi idrici superficiali (T. Marmazza, F. Toce);
- In particolare il monitoraggio del rumore dovrà essere definito sempre in accordo con Arpa Piemonte in relazione al cronoprogramma delle varie fasi operative. Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere tempestivamente inviati ad Arpa Piemonte al fine del riscontro dei livelli normativi. Qualora si rilevassero dei superamenti sarà necessario intervenire immediatamente con opere di mitigazione acustica, soprattutto nei confronti dei ricettori maggiormente interferiti. Per ciascuna fase operativa dovranno essere individuate le modalità operative e la disposizione delle apparecchiature in modo da ridurre il disturbo presso i recettori e specificati gli interventi di risanamento;
- il PMA di cui sopra dovrà prevedere una prima fase di monitoraggio ante operam per il confronto dei risultati durante l’esecuzione dei lavori.
- il PMA di cui sopra dovrà prevedere le modalità di validazione dei risultati da parte di ARPA Piemonte.
- per quanto concerne le attività di cantiere che possono essere oggetto di deroga ai sensi dell’art. 9 L.R. 52/2000, vista la durata delle lavorazioni, tale eventualità dovrà essere utilizzata esclusivamente per le attività temporanee, con durata effettivamente limitata nel tempo. In generale si ritiene, quindi, che per tutte le altre attività sia applicabile il rispetto del limite differenziale presso le abitazioni interferite, nonché le penalizzazioni per la presenza di componenti tonali e impulsive;

VIABILITÀ PROVINCIALE

Prescrizioni

Nuovo ponte sul torrente Marmazza:

- Il ponte dovrà essere di 1a categoria ed avere una sede stradale nel rispetto del D.M. 05.11.2001 NORME FUNZIONALI E GEOMETRICHE PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE. In particolare la strada, identificabile come strada locale in ambito urbano (F) la cui sezione stradale, dovrà essere composta da n° 2 marciapiedi (largh. m 1,50 cad.), n° 2 banchine (largh. m 0,50 cad.) e n° 2 corsie di marcia (largh. m 2,75 cad.) per una larghezza della piattaforma stradale totale minima di m 9,50.
- Durante la realizzazione dell'opera, dovrà essere garantita la circolazione lungo la strada provinciale, almeno con una corsia di marcia (la Via Carlo Marx consente ad altre attività produttive presenti in zona di accedere con mezzi pesanti allo svincolo della S.S. 33 del Sempione, essendo il transito su altre vie interne del paese di Pieve Vergonte non possibile) evitando assolutamente la chiusura della strada medesima (ad eccezioni di periodi molto limitati in sporadiche occasioni).
- Dovrà essere prevista l'estensione della posa di barriere di protezione stradali in prossimità dell'immissione sul ponte per una lunghezza di circa 15 m e il posizionamento delle barriere di protezione stradale sulla testa del nuovo argine del torrente Marmazza nel tratto parallelo dell'alveo con la Strada Provinciale (Via Carlo Marx).
- Dovranno essere acquisite le aree eventualmente occupate dal nuovo corpo stradale (acquisizione delle proprietà e demanializzazione delle aree stradali).

Insediamiento lungo la strada provinciale n. 65 Pieve Vergonte 1° tronco

- Lungo la S.P. n. 65 di Pieve Vergonte 1° tronco e in alcuni tratti del perimetro esterno dello stabilimento sono presenti servizi (sotto e sopra strada) che richiedono interventi di adeguamento, interessando la S.P. Si indicano a carattere generico le sistemazioni da effettuarsi sulla strada provinciale:
 - Dovranno essere adeguati, sistemati e ripristinati gli scarichi delle acque meteoriche esistenti lungo la strada, che attualmente convogliano le acque raccolte nell'alveo esistente del torrente Marmazza.

Insediamiento lungo la strada provinciale n. 117 Pieve Vergonte - Vogogna

- Lungo la S.P. n. 117 Pieve Vergonte, lungo il tratto di strada tra la S.P. 65 di Pieve Vergonte (Via Carlo Marx- di fronte accesso portineria) e la passerella sul fiume Toce sono presenti servizi (sotto e sopra strada). Si richiamano gli elaborati "Tav. 61100 rev O 08 2012 Planimetria deviazione tubazioni", "tav. 81.210 rev O 2012 attr Se pieve e ferr in stab. con tubi tess DN 100" (erroneamente citata SC ma trattasi di S.P.) e la relazione "94442_RevO_Rel tecnica illustrativa interferenza SP117 pag. 12-13-14-15". In merito alle manomissioni da effettuarsi sulla strada si prescrive:
 - . Essendo previsti anche scavi di notevole entità, dovranno essere poste particolari attenzioni in materia di reinterri (utilizzo di materiali idonei e compattazione per strati non superiori a cm. 30).
 - L'intervento sulla rete dell'impianto antincendio comporta, secondo progetto, la chiusura della S.P. per almeno gg. 30. Durante tali lavori i dovrà essere limitata allo stretto necessario la chiusura della strada, garantendone il transito per almeno una corsia di marcia o identificando un tracciato alternativo provvisorio (da concordarsi con l'Amministrazione provinciale).
 - Dovrà essere ripristinata la regimentazione delle acque meteoriche, effettuata attraverso i manufatti presenti su ambo i lati della strada, che verranno intercettati durante le lavorazioni; i relativi pozzetti di raccolta dovranno essere ricostruiti.

prescrizioni relative ai ripristini stradali che dovranno essere rispettate per tutti i tratti di strade provinciali interessate dai lavori

Scavi

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato il relativo cronoprogramma; l'avvio dei lavori sarà subordinato alla presa d'atto dello stesso da parte del competente Ufficio Provinciale.

- prima e durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere posta la segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada e dal Decreto 10/07/2002 ("disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"), soprattutto nelle ore notturne (lampade);
- durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni ingombro sulla sede stradale con attrezzi od altro, e siano adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità;
- si prescrive l'obbligo del ripristino della segnaletica orizzontale manomessa;
- visto lo stato del manto bituminoso presente nel tratto interessato dagli scavi, si prescrive il ripristino previa fresatura;
- è vietata la manomissione di qualsiasi opera d'arte preesistente;
- eventuali manomissioni delle cunette esistenti dovranno essere ripristinate secondo le disposizioni impartite dall'U.T.;
- gli scavi non devono rimanere aperti durante le ore notturne.
- eventuali manomissioni delle cunette stradali dovranno essere ripristinate secondo la sezione tipo depositata presso il Settore IV;
- il lavoro non dovrà essere eseguito durante la stagione invernale (novembre-marzo);

Si ricorda che prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere richiesta apposita ordinanza nei tempi previsti dal disciplinare provinciale riguardante l'emissione di ordinanze di chiusura e di senso unico alternato su strade provinciali.

Modalità di ripristino scavi:

Posata la tubazione, si procederà immediatamente al rinterro, comprimendo meccanicamente le materie, in modo da favorirne l'assestamento.

Il Concessionario dovrà ripristinare a regola d'arte la massicciata stradale mediante:

- riempimento dello scavo con materiale sabbioso e ghiaioso, scevro da argilla o da arbusti, fino alla profondità di cm. 30 sotto la superficie della pavimentazione bituminosa;
- impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, per fondazione stradale, steso in opera per uno spessore minimo di cm. 20.
- impiego di misto di fiume bitumato (tondisco), per strato di base, ovvero di conglomerato bituminoso aperto (binder), steso in opera per uno spessore minimo compreso di cm. 8, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione bituminosa esistente;
- impiego di conglomerato bituminoso chiuso, per manto di usura, steso in opera con macchina finitrice per uno spessore compreso di cm. 3.

Ad insindacabile giudizio dell' Ufficio Tecnico Provinciale, nei tratti di strada dove il manto bituminoso si presenta in buone condizioni od è appena stato rifatto, al posto del ripristino del tappeto o binder sopra l'esistente, si prescrive la posa del manto d'usura previa fresatura dell'esistente su tutta la corsia interessata dagli scavi.

Sulle strade, aventi carreggiata di larghezza media maggiore a ml 5, il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (pari a metà carreggiata).

Sulle strade, aventi carreggiata di larghezza media inferiore a ml. 5, il manto dovrà essere steso sull'intera carreggiata. Nel caso in cui lo scavo interessasse il centro della strada, il manto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile.

In corrispondenza degli attraversamenti, la pavimentazione sarà ripristinata per una larghezza di ml. 5 per tutta la sezione stradale. Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto sarà esteso a tutta la tratta interessata.

Nel caso in cui le tubazioni vengano posate a tergo dei muri di sostegno, lo scavo dovrà essere tenuto a distanza non inferiore a ml. 1,50 dalla testata a valle dei muri di sostegno o dai banchettoni stradali.

E' vietata la posa di tubazioni, di qualsiasi natura, nelle banchine stradali.

In ogni caso la pavimentazione bituminosa dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi.

Eventuali cedimenti o deformazioni del piano viabile, dovuti ai lavori di cui sopra, che si verifichino successivamente, dovranno essere prontamente ripresi e riparati a cura e spese del Concessionario, con conglomerato bituminoso chiuso secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico.

Prima di liquidare la Ditta che ha effettuato il ripristino della pavimentazione stradale, il Concessionario dovrà farsi rilasciare dalla Ditta stessa una dichiarazione dell'Amministrazione Provinciale, dalla quale risulti che il ripristino è stato eseguito regolarmente, secondo le prescrizioni contenute nel presente disciplinare ed a perfetta regola d'arte. Qualora tale nulla-osta non fosse richiesto, il Concessionario sarà ritenuto responsabile della mancata realizzazione a regola d'arte del ripristino.

Si precisa inoltre che le tubazioni poste nel piano viabile dovranno essere interrate al centro di ogni corsia interessata dagli scavi ed i pozzetti dovranno essere posti all'esterno della carreggiata bitumata.

- il ripristino del manto stradale, da effettuarsi secondo le prescrizioni sopra esposte, deve essere compiuto entro e non oltre sei mesi dalla fine dei lavori;
- a garanzia del corretto ripristino degli scavi, deve essere costituito, secondo le istruzioni allegate, un deposito cauzionale in base alla superficie di scavo (€51,65/mq);

In caso di modifiche o di manutenzioni straordinarie del tratto di strada interessato dall'impianto, il concessionario deve rimuovere prontamente lo stesso a propria cura e spese ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D. Lgs. 285/92.

Prescrizioni per minitrincea

- Lo scavo della minitrincea, di cm 10, dovrà essere eseguito in corrispondenza della striscia di margine.
- Il ripristino della minitrincea deve essere eseguito previo riempimento dello scavo con calcestruzzo dosato con kg 200 di cemento al mc costipato a regola d'arte in modo da evitare possibili vuoti. La superficie del ripristino deve essere frattazzata ma non lisciata al fine di permettere la miglior presa della vernice per l'esecuzione della segnaletica orizzontale. Il ripristino in cls dovrà presentare la stessa quota del manto bituminoso esistente al fine di evitare pericoli od intralci per la circolazione stradale.
- Nel caso in cui, durante l'esecuzione della minitrincea, risultasse danneggiato il bordo della pavimentazione bituminosa esterno allo scavo, lo steso bordo dovrà essere ripristinato a cura e spese del richiedente, con le seguenti modalità: il ripristino dello scavo in minitrincea dovrà essere costipato con cls fino alla quota di 5 cm inferiore alla pavimentazione attuale, il manto di usura dovrà essere ripristinato con un conglomerato bituminoso avente le stesse caratteristiche dell'esistente per uno spessore di cm 5 compresso, con le modalità che

verranno impartite dallo scrivente Settore, mantenendo in ogni caso la larghezza della pavimentazione originale.

Ove non fosse possibile proseguire la posa dell'impianto in minitrincea, l'impianto stesso dovrà essere posato in maniera tradizionale seguendo le modalità di scavo e ripristino di cui alle successive disposizioni del seguente Nulla Osta.

Allegato 2 – SPECIFICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI RICOMPRESSE

Le autorizzazioni ricomprese nel presente provvedimento sono riferite all'assetto degli impianti descritto e specificato nei documenti presentati da Syndial S.p.A all'ufficio di deposito progetti VIA della Regione Piemonte per l'avvio della procedura di VIA nonché alle integrazioni presentate successivamente, tutte agli atti dell'Amministrazione regionale.

La documentazione di riferimento relativa alla gestione dei materiali di risulta è contenuta nel documento di Syndial s.p.a. SPC. 02-BD-E-94281 "Progetto Operativo di bonifica - Piano di gestione dei materiali di risulta", debitamente integrata con le prescrizioni riportate nel presente atto e con i successivi atti che saranno assunti dalle altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento.

I sistemi di gestione delle acque meteoriche di prima pioggia, soggetti al rispetto del Regolamento regionale 1/R del 2006, devono garantire il trasferimento del volume di prima pioggia entro le 48 ore successive al termine dell'ultimo evento meteorico; diversamente, in fase di progettazione esecutiva dovrà essere garantito lo stoccaggio dei volumi di acque di prima pioggia attribuibili a tanti eventi meteorici quanti ne potrebbero intercorrere nel tempo previsto per lo svuotamento.

Per quanto riguarda gli scarichi di acque provenienti dalle coperture degli impianti e le acque di seconda pioggia potranno essere recapitate in corpo idrico superficiale fermi restando i limiti di scarico previsti dalla normativa vigente, il progetto esecutivo degli impianti dovrà definire planimetricamente i punti di immissione ed i relativi manufatti anche ai fini del controllo.

La vigilanza ed il controllo, compresi i monitoraggi relativi agli impianti, è competenza della Provincia del Verbano Cusio Ossola che in fase esecutiva potrà intervenire anche a modifica ed integrazione delle autorizzazioni rilasciate e definendo i piani di monitoraggio.

Ogni modifica e rinnovo delle autorizzazioni è competenza della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

IMPIANTO PER DEPOSITO PRELIMINARE/MESSA IN RISERVA D15/R13, NEL SITO INDUSTRIALE DI PIEVE VERGONTE (VB) - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Riferimenti normativi

Il deposito preliminare/messa in riserva in progetto è considerato come impianto IPPC in quanto rientra nella definizione di cui al punto 5.1 Allegato VIII Parte II D Lgs. 152/2006 "Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno".

Oggetto dell'autorizzazione

L'autorizzazione integrata ai sensi del D. Lgs. 152/2006 riguarda la realizzazione e gestione del deposito preliminare/messa in riserva D15/R13 all'interno del sito industriale di Pieve Vergonte.

Il deposito è previsto nella parte nord-est del sito denominata area VF, dove saranno realizzate le celle 3, 4 e parte della cella 5 dell'impianto di confinamento.

L'area di Deposito Preliminare/Messa in Riserva, comprensiva della specifica area di gestione delle acque e delle aree servizi, si configura come impianto unico.

La superficie interessata è pari a 51.000 m².

La volumetria massima di stoccaggio di terreno sciolto è pari a 70.000 m³.

Tutte le celle dell'area sono classificabili sia come Deposito Preliminare (D15) che come Messa in Riserva (R13).

Il deposito preliminare/messa in riserva D15/R13 accoglie i materiali di risulta in genere derivanti dalle attività di bonifica e soggetti a caratterizzazione prima di essere destinati, a seconda dell'esito di questa, al trattamento, al riutilizzo per il rinterro degli scavi o allo smaltimento nell'impianto di confinamento o in altro impianto all'esterno.

Al momento di avviare la bonifica delle celle 4 e 5 dell'impianto di confinamento, il deposito sarà spostato, secondo la nuova ubicazione indicata nella documentazione integrativa trasmessa da Syndial con nota prot. 21802 del 27 dicembre 2012, nel DIS. N. 02-BL-A-94314 Rev. 1 in Allegato 5 e interesserà due aree dello stabilimento a nord di via Massari e l'area intermedia di proprietà privata, in passato facente parte dello stesso sito industriale. Le attività presso il nuovo sito potranno essere avviate a seguito di modifica dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata per una durata di **5 anni** a decorrere dalla data dell'atto di autorizzazione del progetto. Ai fini del rinnovo e/o modifica dell'autorizzazione, la Società proponente dovrà presentare apposita domanda alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola almeno 180 giorni prima della data di scadenza.

L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, parere, autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e potrà essere oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Provinciale ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 o comunque essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione o delle previsioni del progetto autorizzato la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 ed altri previsti dalla normativa vigente im pregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

Nel richiamare espressamente gli adempimenti previsti all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare all'ARPA l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera.

Presso l'impianto potranno essere gestiti i materiali scavati e i materiali trattati in sito esclusivamente provenienti dalle operazioni previste dal P.O.B., classificati secondo i seguenti codici CER, in conformità ai criteri di ammissibilità previsti nel documento "Piano gestione materiali di risulta" SPC 94281-2012:

<i>Tipologia merceologica</i>	<i>Descrizione del rifiuto</i>	<i>Codice CER</i>	<i>Provenienza</i>
Terreno e terreni misti a fanghi di perforazione	Terreni provenienti da attività di scavo	170503* o 170504	Lavori di bonifica
Residui di demolizione	Miscugli o scorie di cemento	170106* / 170107	Lavori di bonifica
Altri residui di demolizione/costruzione	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti)	170903* / 170904	Lavori di bonifica
Terreni	Terreni dall'impianto trattamento	191301* / 191302	Impianto trattamento terreni
Fanghi filtropressati	Fanghi dall'impianto trattamento	191303* / 191304	Impianto trattamento terreni
Fanghi	Fanghi	191303* / 191304	Pulizia di piazzole di lavaggio, pozzetti, ecc.
Percolato	Percolato dai terreni accumulati	191307* / 191308	Celle del deposito

Acque di 1° pioggia	Acque	191307* / 191308	Superfici scolanti del deposito
Acque di lavaggio	Acque	191307* / 191308	Piazzola lavaggio mezzi del deposito

Le relazioni tecniche di collaudo devono essere inviate alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e ad Arpa Piemonte, al termine dell'allestimento dell'impianto e comunque prima che sia dato inizio a qualunque attività di gestione dei materiali.

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL DEPOSITO PRELIMINARE D15 SITUATO A MONTE DEL SITO INDUSTRIALE DI PIEVE VERGONTE (AREA M3)- AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Riferimenti normativi

Il deposito preliminare D15 è considerato come impianto IPPC in quanto rientra nella definizione di cui al punto 5.1 Allegato VIII Parte II D Lgs. 152/06 "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno".

Oggetto dell'autorizzazione

L'autorizzazione integrata ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. riguarda la realizzazione e gestione del deposito preliminare D15 situato a monte del sito industriale di Pieve Vergonte, denominato M3 come indicato in figura 2 del documento SPC. 02-BD-E-94276.

L'area di Deposito preliminare D15, denominata M3 potrà accogliere i materiali risultanti non conformi al riutilizzo in sito dopo la caratterizzazione effettuata nell'area di messa in riserva in M1 o dopo il trattamento eseguito nell'impianto di trattamento R12 previsto nell'area VF del sito industriale.

I materiali dovranno essere stoccati in macrocumuli in attesa del trasferimento nell'impianto di trattamento R12 o nell'impianto di confinamento totale D1.

La superficie dell'area M3 di Deposito preliminare D15 è pari a 15.052 m²

Il volume complessivo potenzialmente stoccabile è pari a 50.600 m³.

L'autorizzazione è rilasciata per una durata di **5 anni** a decorrere dalla data dell'atto di autorizzazione del progetto. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, la società proponente dovrà presentare apposita domanda alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola almeno 180 giorni prima della data di scadenza.

L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, parere, autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e potrà essere oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Provinciale ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o comunque essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione o delle previsioni del progetto autorizzato la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 ed altri previsti dalla normativa vigente imprecudicate le ulteriori sanzioni di legge.

Nel richiamare espressamente gli adempimenti previsti all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare all'ARPA l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera.

Presso l'impianto potranno essere gestiti i materiali scavati e i materiali trattati non conformi al riutilizzo in sito esclusivamente provenienti dalle operazioni previste dal P.O.B., classificati secondo i seguenti codici CER in conformità ai criteri di ammissibilità previsti nel documento "Piano gestione materiali di risulta" SPC 94281-2012:

<i>Tipologia merceologica</i>	<i>Descrizione del rifiuto</i>	<i>Codice CER</i>	<i>Provenienza</i>
Terreno e terreni misti a fanghi di perforazione	Terreni provenienti da attività di scavo	170503 *o 170504	Scavo nuovo tracciato torrente Marmazza e opere di drenaggio a monte
Residui di demolizione	Miscugli o scorie di cemento	170106*/170107	Scavo nuovo tracciato torrente Marmazza e opere di drenaggio a monte
Altri residui di demolizione/costruzione	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti)	170903*/170904	Scavo nuovo tracciato torrente Marmazza e opere di drenaggio a monte
Terreni	Terreni dall'impianto di trattamento terreni	191301*/191302	Impianto di trattamento terreni
Percolato	Percolato dai terreni accumulati	191307* /191308	Celle del deposito
Acque di 1° pioggia	Acque	191307*/191308	Superfici scolanti del deposito
Acque di lavaggio	Acque	191307*/191308	Piazzola lavaggio mezzi

Le relazioni tecniche di collaudo devono essere inviate alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e ad Arpa Piemonte, al termine dell'allestimento dell'impianto e comunque prima che sia dato inizio a qualunque attività di gestione dei materiali.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO R12 - AUTORIZZAZIONE ART. 208 D. LGS. 152/06

Riferimenti normativi

L'autorizzazione unica riguarda la realizzazione e gestione di Impianto per trattamento chimico-fisico di vagliatura e lavaggio dei terreni contaminati (R12) con impianto fisso ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006.

Oggetto dell'autorizzazione

L'intervento di bonifica dei terreni consiste nell'asportazione dei terreni dell'orizzonte insaturo con successivo conferimento nell'impianto di confinamento per rifiuti pericolosi dedicato in loco; al fine di ottimizzare i quantitativi di terreno da recuperare e riutilizzare in sito e quelli da inviare presso l'impianto di confinamento in sito, è previsto un trattamento preliminare dei materiali asportati mediante impianto di trattamento terreni.

Il trattamento consiste in operazioni di vagliatura e lavaggio dei terreni e si configura come operazione R12.

Il sistema di trattamento terreni è composto dalle seguente stazioni:

- vagliatura e classificazione preliminare;
- lavaggio con acqua della frazione fine;
- disidratazione meccanica dei fanghi;
- trattamento acque – flocculazione;
- pre-trattamento acque.

All'impianto di trattamento potranno essere conferiti i terreni derivanti dagli interventi di deviazione del Torrente Marmazza (con realizzazione del dreno) e di bonifica del sito industriale. La seguente tabella riporta i materiali che potranno essere inviati all'impianto di trattamento:

Descrizione rifiuto	Rifiuto Codice CER
Terreni provenienti da attività di scavo	17 05 03* o 170504
Terreni misti a fanghi di perforazione	17 05 03* o 17 05 04

I materiali, in uscita dall'impianto, dovranno essere trasferiti all'area stoccaggio terreni per la verifica della conformità al riutilizzo in sito o dell'invio a smaltimento.

Dal suddetto trattamento si verranno a generare i seguenti rifiuti:

Descrizione rifiuto	Rifiuto Codice CER
Materiali derivanti da trattamento terreni (vagliatura e lavaggio)	19 13 01* o 19 13 02
Materiali derivanti dalle operazioni di trattamento terreni (fango filtropressato)	19 13 03* o 19 13 04

Dal trattamento terreni si origineranno inoltre i seguenti rifiuti liquidi:

Descrizione rifiuto	Rifiuto Codice CER
Acque di spurgo	19 13 07* o 19 13 08
Le acque di percolato provenienti dai cumuli in area impianto trattamento	
Le acque di 1° pioggia dell'area Impianto trattamento terreni	

I rifiuti liquidi saranno inviati al TAF a condizione che rispettino i limiti di accettabilità riportati in Annesso 12-2012. In caso contrario (non conformità ai limiti) o comunque in caso di impossibilità alla ricezione da parte del TAF le acque dovranno inviate a trattamento esterno.

L'autorizzazione è rilasciata per una durata di **10 anni** a decorrere dalla data dell'atto di autorizzazione del progetto. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, la società proponente deve presentare apposita domanda alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola almeno 180 giorni prima della data di scadenza.

Poiché secondo quanto indicato nella documentazione integrativa trasmessa da Syndial (con nota prot. 21802 del 27 dicembre 2012, nel DIS. N. 02-BL-A-94314 Rev. 1 in Allegato 5) è previsto che nella seconda fase della bonifica l'impianto sia spostato, nel nuovo sito che interesserà due aree dello stabilimento a nord di via Massari e l'area intermedia di proprietà privata, in passato facente parte dello stesso sito industriale le attività potranno essere avviate solo a seguito di modifica dell'autorizzazione.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA (T.A.F.) - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Riferimenti normativi

L'impianto di trattamento in oggetto è da considerarsi a pieno titolo come impianto IPPC, in quanto rientra nella definizione di "impianti per l'eliminazione o recupero di rifiuti pericolosi con una capacità produttiva > di 10 ton/gg", caratterizzato dal codice IPPC 5.1.

L'impianto nella configurazione attuale risulta già autorizzato dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Oggetto dell'autorizzazione

Nel POB (Rif. 12) è previsto un ampliamento dell'impianto TAF con un aumento di circa 400 m³/h divisi su due linee identiche da 200 m³/h.

L'impianto nuovo andrà ad aggiungersi a quello attualmente in servizio (dal 2001) dimensionato per trattare una portata massima di acqua di falda pari a 850 m³/h, divise su 4 linee di trattamento tra loro sostanzialmente identiche.

Il nuovo impianto TAF sarà complessivamente composto da 6 linee di trattamento, 4 esistenti e 2 di nuova realizzazione, che potranno indifferentemente ricevere sia acque reflue (le acque di falda derivanti dalle barriera pozzi di sito) che rifiuti liquidi prodotti nel corso delle attività di bonifica.

In fase di ampliamento già le sezioni esistenti dell'impianto TAF accoglieranno sia reflui che rifiuti liquidi originati dalle operazioni di bonifica previste da progetto

Nel seguito sono riepilogati tutti i contributi liquidi in ingresso all'impianto TAF:

Descrizione rifiuto (stato fisico)	CER/Denominazione
Percolati raccolti nell'impianto di confinamento	19 07 02* Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
Le acque di percolato dell'area di Deposito e dai cumuli area impianto di trattamento	
Le acque di 1° pioggia afferenti sulle aree di deposito	19 07 03 Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02*
Le acque di 1° pioggia dall'impianto di confinamento ovvero le acque meteoriche raccolte dal sistema di convogliamento acque meteoriche provenienti dallo scolo di aree direttamente interessate dal transito degli automezzi di servizio e di trasporto del materiale da allocare, nonché le acque che interessano le parti della vasca impermeabilizzata, ma ancora vuota, opportunamente separata dalla zona di stoccaggio.	19 13 07* Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
Acqua esauste in uscita dall'impianto trattamento terreni	
Le acque di 1° pioggia dell'area Impianto trattamento terreni	191308 Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
Acque di aggotamento delle fosse di scavo e lavaggio piste e mezzi. Acque derivanti dall'allestimento della barriera pozzi e della rete di monitoraggio associata	
Acque di condensa derivanti dall'impianto AS/SVE	
Tutte le acque contaminate estratte dalla barriera idraulica esistente e dal sistema integrativo di emungimento inviate al TAF "in continuo" in regime di acque reflue.	161001* Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 161002 Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

L'incremento della potenzialità dell'impianto è pari al 50%.

L'incremento della capacità dell'impianto TAF porterà ad un aumento della portata emessa al camino di scarico pari a 20.000 Nm³/h con un valore totale di emissione risultante di 60.000 Nm³/h. Le caratteristiche chimico fisiche della corrente scaricata non subiranno alcuna modifica.

Con determinazione n. 298 del 21 gennaio 2011 la Provincia ha rinnovato l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo "Syndial s.p.a." sito in Pieve Vergonte.

In data 7 febbraio 2008 il Comune di Pieve Vergonte ha rilasciato autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di falda T.A.F..

Come indicato dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (prot. n. 9939 del 19 marzo 2013) per quanto riguarda i limiti, valgono quelli fissati dal D.Lgs. 152/2006, tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza e quelli già fissati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e comunicati con nota prot. n. 4753 del 7 febbraio 2013 in particolare:

- ferro: < 0,2 mg/litro;
- mercurio: < 1 µg/litro;
- arsenico: < 10 µg/litro;
- DDT ed omologhi: < 0,025 µg/litro (*)
- cloroformio: < 0,15 µg/litro;
- solventi organici aromatici e composti clorurati aromatici: < 50 µg/l (**)

(*) *sommatoria: 2,4 DOE, 4,4 DOE, 2,4 ODD, 4,4 ODD, 2,4 DOT e 4,4 DOT;*

(**) *sommatoria: benzene, toluene, clorobenzene, clorotolueni, diclorobenzeni, diclorotolueni, triclorobenzeni e triclorotolueni.*

AREE DI MESSA IN RISERVA (R13) M1 E M2 PER LE OPERE DI DEVIAZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE MARMAZZA E DRENO A MONTE DEL SITO INDUSTRIALE - AUTORIZZAZIONE ART. 208 D. LGS. 152/06 E S.M.I.

Le aree di messa in riserva associate ai lavori di deviazione del Torrente Marmazza sono l'area M1, adibita alla caratterizzazione analitica dei materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, e l'area M2, adibita allo stoccaggio del materiale classificato idoneo, a valle della caratterizzazione, per essere riutilizzato nei riempimenti degli scavi stessi.

Il progetto prevede che la quasi totalità dei materiali di risulta è costituito da terre di scavo (volume totale in banco circa 230000 m³, volume da trasportare circa 253000 m³) e da una quota parte di demolizioni stimabili in circa 700 m³ di cemento e in 200 m³ di pavimentazioni stradali.

La documentazione progettuale prevede che i materiali di risulta dai lavori di spostamento dell'alveo del Torrente Marmazza potranno essere gestiti anche nell'area di Messa in riserva/Deposito Preliminare previsto nell'area VF nell'ambito della bonifica del sito industriale (cfr. Annesso 4B-2012).

I terreni derivanti dagli scavi connessi alle attività per lo spostamento dell'alveo del Torrente Marmazza e dell'opera di drenaggio della falda a monte del sito, una volta caratterizzati analiticamente e giudicati conformi al recupero ambientale, saranno utilizzati per i rinterri degli scavi stessi ove richiesto (strutture e trincee). I materiali non conformi al riutilizzo saranno

conferiti nell'impianto di confinamento interno al sito industriale, previsto nell'ambito del Progetto Operativo di Bonifica. I materiali della deviazione del T. Marmazza potranno essere gestiti anche nell'area di messa in riserva prevista nell'area VF del sito industriale.

Area di messa in riserva (R13) denominata M1

Nell'area di messa in riserva (R13) denominata M1 saranno stoccati i materiali di risulta proveniente dai luoghi di produzione e destinati alla caratterizzazione analitica che definirà se tale materiale è idoneo o meno al riutilizzo.

Superficie dell'area: 12525 m²

Volume complessivo potenzialmente stoccabile: 24000 m³

Area di messa in riserva (R13) denominata M2

Nell'area di messa in riserva (R13) denominata M2 saranno stoccati i materiali di risulta idonei al riutilizzo in seguito alla caratterizzazione analitica avvenuta in area M1 o dopo il trattamento eseguito nell'impianto R12 previsto nell'area VF del sito industriale.

Superficie dell'area: 57187 m²

Volume complessivo potenzialmente stoccabile: 202400 m³

Per i materiali che potranno essere gestiti nelle aree di messa in riserva, M1 e M2, sono stati definiti i seguenti codici:

Descrizione materiali di risulta	Rifiuto Codice CER
Terreni provenienti da attività di scavo	170504 o 170503*
Terreni misti a fanghi di perforazione	170504 o 170503*
Materiali derivanti dall'impianto trattamento terreni	191301* / 191302
Residui di demolizione	170106* o 170107
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	170903* / 170904

Dall'area di messa in riserva M1 si origineranno i seguenti rifiuti liquidi:

Descrizione rifiuto	Rifiuto Codice CER
Le acque di percolato provenienti dai cumuli stoccati	191307* o 191308
Le acque di 1° pioggia ed acque di lavaggio varie dell'area M1	

IMPIANTO DI CONFINAMENTO (D1) - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Riferimenti normativi

L'impianto di confinamento in progetto rientra nella definizione di cui al punto 5.1 Allegato VIII Parte II D Lgs. 152/06 "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno".

Oggetto dell'autorizzazione

L'impianto è destinato ad accogliere i terreni e i materiali non idonei al riutilizzo in sito, derivanti dalle attività previste nel Piano Operativo di Bonifica autorizzato. L'impianto di confinamento

(operazione di smaltimento D1) sarà realizzato nelle aree del sito di proprietà Syndial, sulla parte libera (aree VF e AE) e si svilupperà per lotti successivi, su cinque celle a partire da sud, previa asportazione dei terreni contaminati sottostanti.

L'autorizzazione del progetto determina il rilascio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e la gestione dell'impianto di confinamento di rifiuti pericolosi per un volume massimo autorizzato di 680.000 m³ e secondo le specifiche definite nella documentazione progettuale depositata agli atti. Qualora le attività di scavo/trattamento on site determinassero eccedenze di materiale rispetto alla volumetria autorizzata, tali eccedenze verranno conferite in idonei impianti di smaltimento off-site.

L'autorizzazione è rilasciata per una durata di **5 anni**, a decorrere dalla data dell'atto di autorizzazione del progetto. Ai fini dell'eventuale rinnovo dell'autorizzazione, la società proponente deve presentare apposita domanda alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola almeno 180 giorni prima della data di scadenza.

L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, parere, autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e potrà essere oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Provinciale ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o comunque essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie.

L'impianto deve essere realizzato secondo le specifiche del progetto autorizzato, fatte salve tutte le prescrizioni tecniche di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2003 per le discariche per rifiuti pericolosi e del D.M. del 14/01/2008, per quanto non modificato con l'autorizzazione.

L'area dell'impianto deve essere delimitata con capisaldi battuti in quote assolute, ai quali riferire le quote relative; ciascun caposaldo dovrà essere dotato di apposito chiodo e di targhetta indicatrice della quota assoluta s.l.m. alla quale il caposaldo stesso costituisce riferimento.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione o delle previsioni del progetto autorizzato la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

Nel richiamare espressamente gli adempimenti previsti all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve comunicare all'ARPA l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera. Inoltre, il Direttore dei lavori deve trasmettere all'ARPA, secondo le tempistiche concordate, una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata.

Presso l'impianto potranno essere smaltiti i materiali scavati e i materiali trattati – esclusivamente provenienti dalle operazioni previste nel Piano Operativo di Bonifica autorizzato - non conformi al riutilizzo in sito, classificati secondo i seguenti codici CER, in conformità ai criteri di ammissibilità previsti nel documento "Piano gestione materiali di risulta" SPC 94281-2012:

Descrizione rifiuto (stato fisico)	Denominazione rifiuto	Codice CER
Terreni provenienti da attività di scavo (solido)	Terre e rocce contenenti sostanze pericolose / Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	17 05 03* 17 05 04
Terreni misti a fanghi di perforazione	Terre e rocce contenenti sostanze pericolose/ Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	17 05 03* 17 05 04
Residui di demolizione	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose / Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	17 01 06* 17 01 07

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose / Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	17 09 03* 17 09 04
Materiali derivanti da trattamento terreni (vaghiatura e lavaggio - solido)	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose / Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diverse da quelli di cui alla voce 19 13 01	19 13 01* 19 13 02
Materiali derivanti da trattamento terreni (fango filtropressato - solido)	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose / Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	19 13 03* 19 13 04
Materiali derivanti dalla pulizia delle piazzole di lavaggio, della pesa, ect	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose / Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	19 13 03* 19 13 04

L'inizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti in discarica è subordinato alla trasmissione di tutte le relazioni tecniche di collaudo di seguito prescritte e all'esecuzione con esito positivo, da parte della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, della verifica prevista all'art. 9 comma 2 del d.lgs. 36/2003.

Le modalità di chiusura e di gestione post-operativa della discarica dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 36/2003, prevedendo una durata della fase di gestione post-operativa non inferiore ad anni 30 a decorrere dalla avvenuta chiusura della discarica medesima e comunque garantendo tale gestione post-operativa fino a quando la discarica comporti rischi per la salute pubblica e l'ambiente o causa di molestie.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL COLLAUDO

Il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni precedenti devono essere certificati mediante relazioni tecniche di collaudo in corso d'opera, redatte da professionisti, iscritti nei pertinenti albi professionali, competenti in ogni singola materia ed estranei alla Direzione Lavori.

Prima dell'inizio della realizzazione dell'impianto, deve essere inviato un cronoprogramma indicante i tempi previsti per la realizzazione di ciascuna singola fase di costruzione e dei relativi collaudi in corso d'opera e finale.

Il personale addetto alle verifiche di collaudo in corso d'opera deve essere presente in cantiere a tutte le fasi della realizzazione della discarica e deve compilare appositi verbali di collaudo, anche sotto forma di diario di cantiere, attestanti le verifiche effettuate; tali annotazioni, sottoscritte, sono allegate alle relazioni tecniche di collaudo per ciascuna fase delle verifiche alla quale fanno riferimento.

Le relazioni tecniche di collaudo devono essere inviate alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ed al Sindaco del Comune di Pieve Vergonte, al termine di ciascuna fase di allestimento di ciascun settore dell'impianto e comunque prima che sia dato inizio a qualunque attività di smaltimento rifiuti. Si indicano nel seguito le fasi e le verifiche di minima da rendicontare nelle relazioni tecniche:

Realizzazione dell'invaso e delle opere connesse

- Verifica delle dimensioni dell'invaso.
- Verifica della stabilità geotecnica e della inclinazione delle scarpate (ai sensi del D.M. del 14/01/2008).
- Verifica topografica delle quote degli argini dell'invaso.

- Indicazione dei rilievi topografici e delle prove effettuate mediante idonee planimetrie e sezioni quotate.

Realizzazione delle barriere di impermeabilizzazione costituite da materiale naturale

- Verifica della idoneità del materiale impiegato, presso l'impianto di provenienza (classificazione geologico-mineralogica, limiti di Atterberg, analisi granulometrica, coefficiente di permeabilità, eventuale presenza di strutture o materiali indesiderabili).
- Verifica del materiale impiegato presso ogni singola entità estrattiva pervenuta presso il cantiere (analisi granulometrica, eventuale presenza di strutture o materiali indesiderabili, limiti di Atterberg, coefficiente di permeabilità, caratteristiche di umidità ed addensamento ottimali)
- Verifica delle modalità di posa in opera del materiale costituente la barriera (verifica del tipo e peso del mezzo compattatore utilizzato, numero minimo necessario di passate del mezzo medesimo al fine di ottenere i valori ottimali)
- Verifica di ogni singolo strato intermedio di materiale posto in opera per ciascun settore della discarica (almeno n. 4 verifiche in sito per ogni singolo strato compattato, per la determinazione di: spessore dello strato, umidità, densità secca, verifica della compenetrazione con gli strati sovrapposti e delle modalità di protezione dagli agenti atmosferici)
- Verifica topografica dello spessore finale di ciascuna barriera
- Verifica del coefficiente di permeabilità finale di ciascuna barriera (almeno n. 4/6 prove di permeabilità eseguite in sito)
- Indicazione dei rilievi eseguiti e delle prove effettuate presso apposite planimetrie e sezioni quotate
- Verifica della stabilità geotecnica e della inclinazione delle scarpate (ai sensi del D.M. del 14/01/2008)
- Certificazione finale della idoneità delle barriere

Realizzazione delle barriere di impermeabilizzazione costituita da materiale artificiale (geomembrana)

- Verifica e certificazione delle caratteristiche tecniche del materiale impiegato e corrispondenza alle specifiche progettuali
- Identificazione di ciascun lotto di materiale impiegato e acquisizione delle certificazioni ed attestazioni di qualità rilasciate dal produttore del polimero e della membrana
- Verifica della idoneità del materiale, mediante l'esecuzione analisi di laboratorio su almeno n. 2 campioni prelevati in cantiere
- Verifica della stabilità (ai sensi del D.M. del 14/01/2008) e della idonea disposizione delle membrane
- Verifica della idoneità del personale e degli strumenti di saldatura (mediante l'esecuzione di prove in cantiere su tutti i tipi di saldatura impiegati)
- Identificazione del personale e degli strumenti di saldatura idonei
- Verifica della idoneità delle saldature mediante l'esecuzione di prove distruttive almeno ogni 300 metri lineari di saldatura effettuata
- Verifica della idoneità delle saldature mediante prove conservative sull'intero sviluppo delle saldature medesime
- Verifica delle modalità di ancoraggio perimetrale delle membrane
- Verifica finale della idoneità della barriera mediante l'esecuzione di indagini specifiche mediante metodi geoelettrici o altre metodiche scientificamente attendibili
- Verifica topografica del piano di posa delle membrane ed indicazione su apposite planimetrie e sezioni quotate
- Certificazione finale della idoneità della barriera

Realizzazione del sistema di drenaggio, captazione e raccolta del percolato e di monitoraggio sottotelo

- Verifica della idoneità dei materiali artificiali impiegati, acquisizione delle certificazioni ed attestazioni di qualità rilasciate dal produttore
- Verifica degli schemi e delle modalità di posa in opera
- Verifica della tenuta idraulica e della funzionalità dei sistemi di captazione, sollevamento, trasporto del percolato e delle relative vasche di raccolta
- Verifica della funzionalità degli eventuali sistemi di controllo del livello del percolato e dei misuratori di portata
- Verifica topografica del piano di posa dei rifiuti
- Indicazione degli interventi eseguiti mediante apposite planimetrie e sezioni quotate
- Certificazione finale della idoneità del sistema

Realizzazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche di ruscellamento

- Verifica delle caratteristiche tecniche dei materiali impiegati e delle modalità di posa in opera
- Verifica del dimensionamento opere di canalizzazione
- Verifica della idoneità e del dimensionamento dei punti di scarico
- Indicazione degli interventi eseguiti mediante apposite planimetrie e tavole
- Certificazione finale della idoneità del sistema

Realizzazione delle opere di servizio

- Verifica della idoneità e della altezza della recinzione perimetrale e del cancello d'ingresso
- Verifica della idoneità e della altezza della barriera arborea perimetrale
- Verifica della idoneità e della funzionalità dell'impianto di pesatura
- Verifica della idoneità e della funzionalità degli impianti elettrici
- Verifica della idoneità e della funzionalità dell'impianto antincendio
- Verifica della idoneità e della funzionalità dei fabbricati di servizio
- Verifica della idoneità e della funzionalità dei mezzi utilizzati per la movimentazione e compattazione dei rifiuti in discarica
- Verifica della idoneità e della funzionalità dei sistemi di controllo dei rifiuti in ingresso
- Certificazione finale della idoneità delle opere di servizio

Collaudo finale e certificazione di idoneità all'esercizio

- Relazione di collaudo finale e certificazione di idoneità all'esercizio della attività di smaltimento dei rifiuti

MONITORAGGIO, STRUMENTAZIONE E CONTROLLO

Il Piano di Sorveglianza e Controllo riguarda il monitoraggio e il controllo di tutti i fattori ambientali rilevanti, i parametri ed i sistemi di prelievo e la definizione delle relative frequenze di misura durante tutte le fasi di realizzazione e di gestione operativa e post operativa.

Il PSC descritto nella documentazione in atti deve essere preventivamente condiviso con la Provincia del VCO, anche al fine di consentire la definizione di prove in contraddittorio, e riguarda le seguenti fasi, fattori e parametri di minima da sottoporre al programma:

Controlli in fase di costruzione

Controlli sui materiali e modalità esecutive

- Verifica quote di progetto esecutivo
- Prove di portanza
- Strato argilloso del fondo e degli argini dell'impianto di confinamento
- Argilla
- Miscela argilla-cemento
- Miscela argilla-bentonite
- Prove di controllo sul materiale approvvigionato in cantiere

- Posa in opera
- Controlli sul materiale prima della compattazione
- Controllo del materiale compattato
- Installazione dei lisimetri di monitoraggio
- Verifica finale
- Geomembrane
- Stabilità dei rilevati perimetrali
- Strati di drenaggio e tubazioni
- Argini interni

Controlli in fase di gestione operativa

Monitoraggio dei rifiuti nella fase del conferimento

- Verifiche di accettabilità dei rifiuti preliminari al conferimento
- Procedure di ammissione allo stoccaggio definitivo dei rifiuti conferiti all'impianto
- Monitoraggio strutturale in fase di gestione
- Integrità del telo superiore.
- Misurazione su rete di n. 3 caposaldi, 2 volte l'anno, per il controllo di eventuali assestamenti degli argini, del corpo rifiuti e della copertura sommitale.
- Rilevazione giornaliera dell'eventuale presenza di liquido nel sistema di drenaggio infratelo.
- In caso di presenza di liquido, controllo delle caratteristiche qualitative, secondo il modello analitico previsto per il percolato e/o per le acque di falda, a discrezione dell'autorità di controllo. In caso di persistenza dopo svuotamento, ripetizione dell'accertamento analitico con frequenza stabilita dall'autorità di controllo.

Monitoraggi e controlli analitici

- Percolato
- Acque sotterranee
- Aria e gas dall'impianto di confinamento
- Parametri meteorologici
- Acque superficiali
- Controlli particolari

Controlli in fase di gestione finale post-operativa

Monitoraggio strutturale

- Assestamento della copertura
- Opere di recupero ambientale

Monitoraggio ambientale

- Percolato
- Acque sotterranee
- Aria e gas dall'impianto di confinamento
- Parametri meteorologici

RECUPERO AMBIENTALE DELLE TERRE NON CONTAMINATE (R10) RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI BONIFICA DEL SITO INDUSTRIALE E ALL'INTERVENTO DI SPOSTAMENTO DEL T. MARMAZZA - AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006.

Riferimenti normativi

L'autorizzazione del progetto determina il rilascio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di "Recupero ambientale delle terre non contaminate (R10) relativamente sia agli interventi di bonifica del sito industriale che all'intervento di spostamento del T. Marmazza" per un volume massimo autorizzato di 275000 m³

di cui 200000 m³ provenienti dall'attività di spostamento del torrente Marmazza e 75000 m³ provenienti dalle attività di bonifica.

Tali volumi potranno essere variati con modifica dell'autorizzazione da parte della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola qualora il rendimento reale del sistema di trattamento on site evidenzii, in fase operativa, un aumento delle quantità di materiali che possono essere inviate al riutilizzo in sito. Le attività devono essere condotte secondo gli intendimenti gestionali e le specifiche definiti nella documentazione progettuale depositata agli atti.

Oggetto dell'autorizzazione

I terreni derivanti dagli scavi connessi alle attività per lo spostamento dell'alveo del Torrente Marmazza e dell'opera di drenaggio della falda a monte del sito, una volta caratterizzati analiticamente e giudicati conformi al recupero ambientale, saranno utilizzati per i rinterri degli scavi stessi ove richiesto (strutture e trincee). I materiali non conformi al riutilizzo saranno conferiti nell'impianto di confinamento.

Analogamente, i terreni derivanti dagli scavi connessi alle attività di scavo per la bonifica del sito industriale, una volta caratterizzati analiticamente e giudicati conformi al recupero ambientale, saranno utilizzati per il ritombamento degli scavi stessi. Anche in questo caso, i materiali non conformi al riutilizzo saranno conferiti nell'impianto di confinamento.

L'autorizzazione è rilasciata per una durata di **10 anni**, a decorrere dalla data dell'atto di autorizzazione del progetto. Ai fini dell'eventuale rinnovo dell'autorizzazione, la società proponente deve presentare apposita domanda alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola almeno 180 giorni prima della data di scadenza.

L'autorizzazione unica potrà essere oggetto di modificazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie, da parte dell'Amministrazione Provinciale.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione o delle previsioni del progetto autorizzato la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola procederà all'adozione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

Il gestore deve comunicare all'ARPA l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'intervento. Inoltre, il Direttore dei lavori deve trasmettere all'ARPA, secondo le tempistiche concordate, una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte incluse nella documentazione presentata.

Le aree di deponia devono essere delimitate, come da documentazione in atti, con capisaldi battuti in quote assolute ai quali riferire le quote relative; ciascun caposaldo dovrà essere dotato di apposito chiodo e di targhetta indicatrice della quota assoluta s.l.m. alla quale il caposaldo stesso costituisce riferimento.

Potranno essere avviati a recupero i terreni provenienti da attività di scavo, i terreni misti a fanghi di perforazione e i materiali trattati conformi al riutilizzo in sito, classificati secondo i seguenti codici CER, in conformità ai criteri di ammissibilità e alle procedure di tracciabilità previsti nel documento "Piano gestione materiali di risulta" SPC 94281-2012:

Descrizione rifiuto (stato fisico)	Denominazione rifiuto	Codice CER
Terreni provenienti da attività di scavo (solido)	Terre e rocce contenenti sostanze pericolose / Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	17 05 03* 17 05 04
Terreni misti a fanghi di perforazione	Terre e rocce contenenti sostanze pericolose/ Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	17 05 03* 17 05 04
Materiali derivanti da trattamento terreni (vagliatura e lavaggio -	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose / Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diverse	19 13 01* 19 13 02

solido)	da quelli di cui alla voce 19 13 01	
Materiali derivanti da trattamento terreni (fango filtropressato - solido)	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose / Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	19 13 03* 19 13 04
Materiali derivanti dalla pulizia delle piazzole di lavaggio, della pese, ect	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose / Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	19 13 03* 19 13 04

I criteri di ammissibilità per il riutilizzo dei terreni derivanti dagli scavi o dei materiali derivanti dalle operazioni di trattamento sono quelli indicati nel POB e nella comunicazione del MATTM del 4 novembre 2008.

Il ritombamento degli scavi nelle aree sottoposte a bonifica potranno essere effettuati solo sulle aree per le quali, una volta eseguito i controlli di parete e di fondo scavo, siano ultimati i collaudi di avvenuta bonifica.

IMPIANTO DI AIR SPARGING (AS) E SOIL VAPOUR EXTRACTION (SVE) - AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA ART. 269 DEL D.LGS. 152/2006.

Riferimenti normativi

L'autorizzazione del progetto determina il rilascio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dell' "impianto di air sparging (as) e soil vapour extraction (sve)"

Oggetto dell'autorizzazione

Le aree di intervento si estendono per una superficie complessiva di circa 40.000 m². Gli interventi prevedono l'insufflaggio di aria nell'acquifero con l'obiettivo di determinare la volatilizzazione dei contaminanti dissolti in falda (strippaggio) e indurre l'ossigenazione dell'acquifero, favorendo l'instaurarsi di processi di biodegradazione degli inquinanti.

I contaminanti strippati dalla falda che si diffondono nella zona insatura, vengono estratti con un sistema di ventilazione della zona insatura.

Il quadro riassuntivo delle emissioni autorizzato è il seguente:

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
1	bonifica falde acquifere	Portata esercizio (gas) 3000 Nm ³ /h	24/giorno	24/giorno	Temperatura uscita fumi 35-40 °C	aria esausta contenente prodotti clorurati	Concentrazione Inquinanti: allegato 1 parte V, del D.Lgs. 152/2006	Concentrazione Inquinanti: allegato 1 parte V, del D.Lgs. 152/2006	4m	0.4m	Impianto a carboni attivi
2	bonifica falde acquifere	Portata esercizio (gas) 3000 Nm ³ /h	24/giorno	24/giorno	Temperatura uscita fumi 35-40 °C	aria esausta contenente prodotti clorurati	Concentrazione Inquinanti: allegato 1 parte V, del D.Lgs. 152/2006	Concentrazione Inquinanti: allegato 1 parte V, del D.Lgs. 152/2006	12m	0.4m	Impianto a carboni attivi

Le cariche di carbone attivo devono essere rigenerate con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di inquinanti, tenendo conto che non può considerarsi una capacità di adsorbimento superiore a 15 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.

In fase di redazione del progetto esecutivo occorrerà concordare con la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola la realizzazione dei sistemi per l'effettuazione del regolare campionamento della concentrazione e del flusso in massa di C.O.V. (da eseguirsi secondo la metodologia F.I.D.) e per la determinazione della capacità di adsorbimento dei carboni attivi e la verifica della loro corretta frequenza di sostituzione.

Il Gestore deve compilare e rendere disponibile agli Enti preposti al controllo un registro sul quale dovrà riportare la data di sostituzione, la quantità e la tipologia di carbone attivo di volta in volta sostituito per ciascuna sezione di carboni attivi.

La data di avviamento degli impianti deve essere comunicata alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, al Comune di Pieve Vergonte e ad Arpa Piemonte con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6, del D. Lgs. n°152/2006. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi che non potrà avvenire prima della data dell'atto di autorizzazione del progetto.

Il Gestore deve comunicare alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e ad Arpa Piemonte, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli iniziali e periodici delle emissioni.

Entro 60 giorni dalla data di effettuazione, il Gestore deve trasmettere alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, al Comune di Pieve Vergonte e ad Arpa Piemonte i risultati analitici degli autocontrolli iniziali (ex art. 269, comma 6, del D. Lgs. n° 152/2006), mentre gli esiti degli autocontrolli periodici vanno conservati in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.